

STATUTO
“CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA PISANA”

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1

Denominazione, natura, ambito territoriale

1. Il presente Statuto stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento del consorzio pubblico denominato “Consorzio Società della Salute Zona Pisana”, da adesso in poi “SdS Zona Pisana”, costituito, ai sensi dell'articolo 71 *bis* e ss. della L.R. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, tra i seguenti Comuni della Zona Pisana - Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano - e l'Azienda USL 5 di Pisa.

2. La SdS Zona Pisana è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia imprenditoriale, organizzativa e gestionale disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti interni.

3. Il consorzio è validamente costituito con la presenza di almeno 7 dei 9 Comuni della Zona Pisana, e che rappresentino almeno il 75% della popolazione residente nella stessa.

Qualora la composizione della zona distretto sia modificata ai sensi dell'art. 64, comma 1 della L.R.40/05, il consorzio si intende validamente costituito con l'adesione del 75% dei Comuni che costituiscono la Zona Pisana e la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella stessa.

Art. 2

Sede principale, sedi secondarie, simbolo, rappresentanza

1. La SdS Zona Pisana ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Pisa, in Via Saragat n. 24.

2. La giunta esecutiva del consorzio può istituire sedi operative in località diverse in relazione a esigenze funzionali e di gestione.

3. L'assemblea della SdS Zona Pisana approva il simbolo identificativo del consorzio.

4. La rappresentanza legale del consorzio spetta al presidente della SdS Zona Pisana. Ai sensi dell'art. 71¹ *novies* della L.R. 40/05 il presidente delega il direttore a rappresentare in giudizio la Società della Salute, a conciliare e transigere, conferire mandato per la difesa del consorzio e a promuovere giudizi per gli atti di sua competenza.

5. Presso la sede legale del consorzio viene costituito apposito albo per la pubblicazione delle deliberazioni dell'assemblea e della giunta.

¹ Modificato con delib. Assemblea dei Soci (d'ora in poi delib. AS) n. 19_2011:
all' art. 2 comma 4 si sostituisce articolo **72** con articolo **71**

Art. 3

Principi Generali

1. La SdS Zona Pisana nasce dall'esperienza del Distretto Integrato, quale forma di integrazione tra le titolarità e le gestioni dei nove Comuni della Zona Pisana e l'Azienda USL 5, e dalla sperimentazione condotta nel periodo 2004-2009 del Consorzio "Società della Salute della Zona Pisana".

2. La SdS Zona Pisana realizza l'integrazione delle funzioni afferenti la sanità territoriale ed il settore sociosanitario esercitate dalla Azienda USL 5 con le funzioni socio-assistenziali esercitate dai Comuni consorziati secondo i seguenti principi generali:

1. Assicurare, mantenere e tutelare un sistema salute che sia pubblico, universalistico ed equo, ispirato alla coesistenzialità di salute e benessere;

2. Rispondere in maniera adeguata ai bisogni di salute del territorio, attraverso l'assunzione delle funzioni di governo del sistema, ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con la Regione in un quadro di sussidiarietà orizzontale e verticale;

3. Realizzare la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

4. Assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per garantire la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

5. Promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona;

6. Sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie;

7. Sviluppare e incoraggiare l'apporto del terzo settore alle scelte di governo con le modalità previste nel presente Statuto;

8. Riconoscere il ruolo fondamentale di tutti operatori coinvolti nel sistema salute, in modo particolare dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Art. 4

Funzioni

La Società della Salute esercita le funzioni di:

1. indirizzo e programmazione strategica delle attività e delle politiche pubbliche ricomprese nel livello essenziale di assistenza sanitaria territoriale previste dal piano sanitario e sociale integrato, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

2. programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui al precedente punto 1), inclusi la regolazione e il governo della domanda, di cui al successivo articolo 5, mediante accordi con l'Azienda sanitaria in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

3. controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati;

4. organizzazione e gestione delle attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale conformi all'art 3 *septies*, comma 3 del D.lgs. 229/99 individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

5. organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale assegnate dagli enti ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnare al consorzio con contratto di servizio.

Art. 5

Governo della domanda

1. La SdS Zona Pisana, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dalle normative vigenti ed il libero accesso alle cure, regola le attività della sanità territoriale, del settore sociosanitario e di quello socio assistenziale nel pieno rispetto delle quote capitarie.
2. Allo scopo di garantire il governo e la gestione integrata delle politiche di salute, attraverso l'erogazione dei servizi sanitari, socio assistenziali e sociosanitari, gli enti associati stipulano una specifica convenzione che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio e i reciproci impegni nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale.
3. La SdS Zona Pisana concorda le modalità di integrazione reciproca della programmazione con il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa in relazione ai comuni obiettivi di salute. Inoltre stipula accordi e intese con la Provincia, i Comuni e le altre autonomie funzionali in ordine alle politiche per l'abitazione, l'educazione e l'istruzione, la formazione e il lavoro e le altre politiche pubbliche di benessere per il miglior coordinamento delle rispettive attività.
4. La SdS Zona Pisana esercita la funzione di governo della domanda di prestazioni di salute e benessere complessivamente espressa nel proprio ambito territoriale attraverso:
 - a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo;
 - b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;
 - c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;
 - d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.
5. La SdS Zona Pisana attraverso la diffusione di studi e dati epidemiologici favorisce la consapevolezza nei cittadini di stili di vita corretti. A tal fine ai suddetti dati, messi a disposizione dall'Azienda USL 5 o eventualmente da altri enti, viene data la più ampia pubblicità anche attraverso le tecnologie informatiche.

Art. 6

Patto per la Cittadinanza

1. Il "Patto per la cittadinanza" raccoglie e definisce i principi e gli obiettivi del "sistema salute" che la Società della Salute assicura, mantiene e tutela. E' basato sul rapporto tra diritti di cittadinanza, obiettivi di salute e benessere, e percorsi assistenziali, interpretati ed attuati in relazione ai caratteri peculiari di ciascun territorio.
2. La "Carta per la cittadinanza" determina le modalità e gli strumenti della partecipazione per garantire la pari dignità tra i vari soggetti nel rispetto delle diverse funzioni.

Art. 7

Durata

1. Ai sensi dell'Atto costitutivo², la durata del consorzio SdS Zona Pisana è a tempo indeterminato fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'assemblea dei soci.
2. Il consorzio si scioglie qualora vengano meno le condizioni per la costituzione previste dall'articolo 1 comma 3 del presente Statuto, oppure per effetto di deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti oppure che rappresentino almeno il 75 per cento della popolazione.

TITOLO II. ORGANI CONSORTILI

Art 8

Organi

1. Gli organi della SdS Zona Pisana sono:
 - L'assemblea dei soci
 - La giunta esecutiva
 - Il presidente
 - Il direttore
2. Qualora la SdS Zona Pisana eserciti in forma diretta, anche solo in parte, le funzioni gestionali previste all'art. 3, *comma 1, lettere d) e e) dell'Atto costitutivo*³, viene nominato un collegio sindacale.
3. Gli organi della Società della Salute durano in carica cinque anni.
4. I membri degli organi restano in carica per il tempo del loro mandato nell'amministrazione di origine e comunque decadono automaticamente con la cessazione del loro incarico.
5. Gli organi vengono rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza del loro mandato⁴
6. Gli organi scaduti possono adottare, a pena di nullità, esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e improrogabili, con indicazione dei motivi d'urgenza e improrogabilità.
7. Il funzionamento dell'assemblea e della giunta è disciplinato con regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
8. Ai componenti degli organi della Società della Salute non spetta alcuna indennità, salvo quanto stabilito per il direttore ai sensi dell'art. 71 novies LR 40/2005 e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell'art. 71 decies LR 40/2005 e del presente Statuto.
9. Ai membri degli organi si applicano le cause d'incompatibilità e di decadenza previste dalle vigenti leggi per gli enti di provenienza.

² Modificato con delib. AS n. 19_2011:
sostituite le parole "*Convenzione istitutiva*" con le parole *Atto costitutivo*

³ Modificato con delib. AS n. 19_2011:
all'Art. 8 comma 2 sostituite le parole "*4, comma 1, lettere d) e e) del presente Statuto*" con le parole "*3, comma 1, lettere d) e e) dell'Atto costitutivo*".

⁴ Modificato con delib. AS n. 19_2011:
all'Art. 8 comma 5 sostituite le parole "*Alla scadenza dei cinque anni del mandato gli organi vengono rinnovati entro 45 giorni dalla loro scadenza*" con le parole "*Gli organi vengono rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza del loro mandato*".

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente. All'assemblea si applicano le seguenti quote di partecipazione:⁵

o Il 66,6% sono assegnate ai Comuni che le ripartiscono tra loro in relazione alla popolazione residente⁶. L'Assemblea dei Soci procede alla revisione biennale delle quote di partecipazione in base alla popolazione residente in ciascun Comune consorziato.

o Il 33,3% all'Azienda USL 5 di Pisa.

2. Gli enti sono rappresentati in assemblea:

- dai sindaci dei Comuni che partecipano al consorzio o da assessori delegati,
- dal direttore generale dell'Azienda USL 5 di Pisa o da suo delegato.

3. L'assemblea dei soci della SdS Zona Pisana, a maggioranza qualificata superiore ai due terzi⁷, approva i seguenti atti:

- a. Il Piano Integrato di Salute e il Piano triennale di gestione;
- b. La Relazione sullo stato di salute del territorio;
- c. Il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio⁸ e il *budget* annuale e pluriennale e le note integrative;
- d. La Relazione annuale;
- e. Ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Società della Salute;
- f. I regolamenti di accesso ai servizi.

4. L'assemblea dei soci, a maggioranza dei componenti che sia espressione della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio⁹ approva ogni altro atto di sua competenza previsto dalla legge o dal presente Statuto. Tra le altre cose provvede a:

- a. Definire gli indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute;
- b. Definire gli obiettivi di salute;
- c. Dettare tutti gli altri indirizzi programmatici e le direttive nei confronti della giunta esecutiva;
- d. Eleggere i componenti della giunta esecutiva;
- e. Nominare il collegio sindacale;

⁵ Modificato con delib. AS n. 19_2011:

all'art. 9 comma 1 si sostituisce "L'assemblea dei soci della SdS Zona Pisana è composta dai rappresentanti legali di tutti gli enti aderenti, ai quali sono assegnate quote di partecipazione così suddivise" con le parole "L'assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente. All'assemblea si applicano le seguenti quote di partecipazione".

⁶ Al comma 1 si eliminano le parole "al 31 dicembre dell'anno precedente così come accertata con deliberazione dell'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio". Si aggiunge il seguente inciso: "L'Assemblea dei Soci procede alla revisione biennale delle quote di partecipazione in base alla popolazione residente in ciascun Comune consorziato".

⁷ Al comma si elimina la parola "componenti"

⁸ Al comma 3 lett. c) si sostituiscono le parole "il rendiconto della gestione" con le parole "il bilancio di esercizio".

⁹ Al comma 4 si sostituiscono le parole "dei componenti" con le parole "a maggioranza dei componenti che sia espressione della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio".

- f. *eleggere il presidente della Società della Salute tra i componenti dell'assemblea*¹⁰
- g. Nominare e revocare i componenti del comitato di partecipazione e della consulta del terzo settore;
- h. Adottare i regolamenti di funzionamento degli organismi di partecipazione;
- i. Adottare i regolamenti di organizzazione dei servizi;
- j. Adottare la carta della cittadinanza.

5. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'assemblea dei soci con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, previo parere dei Consigli comunali secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 8.

6. All'assemblea dei soci è invitato il presidente della Provincia di Pisa per il coordinamento con le funzioni di cui all'art. 13 della L.R. 41/05.

7. Per l'approvazione del Piano Integrato di Salute l'assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei Comuni che non hanno aderito alla SdS Zona Pisana i quali non vengono computati ai fini della determinazione di tutti i *quorum* per la valida costituzione e per le votazioni.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente, anche in sede diversa da quella legale, secondo modalità che assicurino la certezza della comunicazione, indicando giorno, ora, luogo della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'avviso della convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. Il termine può essere ridotto ad un giorno nei casi di urgenza.

2. L'assemblea dei soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, del bilancio consuntivo, della relazione annuale e del Piano Integrato di Salute. Inoltre la convocazione è obbligatoria per le decisioni previste all'art. 9 del presente Statuto.

3. La convocazione dell'assemblea dei soci deve essere effettuata entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre membri.

4 L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti che sia espressione della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio.¹¹

5. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, salvo diversa previsione, assumono validità col voto della maggioranza dei componenti l'assemblea purché tale maggioranza rappresenti almeno il 51% delle quote di partecipazione al consorzio.

¹⁰ Modificato con delib. AS n. 19_2011:

al comma 4 lett. f) si sostituiscono le parole "Eleggere il presidente della SdS Zona Pisana tra i rappresentanti dei Comuni aderenti" con le parole "*eleggere il presidente della Società della Salute tra i componenti dell'assemblea*".

¹¹ Modificato con delib. AS n. 19_2011:

all'Art. 10 comma 4 si sostituiscono le parole "*L'assemblea è validamente costituita con la rappresentanza di almeno il 51% delle quote di partecipazione al consorzio*" con le parole "*L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti che sia espressione della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio*".

6. Alle deliberazioni dell'assemblea dei soci si applica la disciplina degli atti delle giunte degli enti locali, in quanto applicabili. Le deliberazioni sono assunte a voto palese e sono immediatamente esecutive. Esse vengono pubblicate presso l'apposito albo per i successivi 15 giorni.

I membri dell'assemblea che dichiarano di astenersi dalla votazione vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza.

7. Alle sedute dell'assemblea dei soci partecipa il direttore della SdS Zona Pisana, senza diritto di voto, che può eventualmente farsi assistere dai suoi collaboratori. Il collegio sindacale, eventualmente nominato, può partecipare alle sedute dell'assemblea¹² attraverso il presidente o suo delegato.

8. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del Piano Integrato di Salute, avviene previo parere dei Consigli comunali da esprimere entro 30 giorni dal loro ricevimento.

9. I bilanci e i regolamenti approvati, dall'assemblea dei soci, sono trasmessi ai Consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli eventuali atti di propria competenza.

Art. 11

Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è l'organo di amministrazione del Consorzio e adotta, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'assemblea dei soci, gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della SdS che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi consortili.

2. La giunta esecutiva della SdS è composta dal presidente, dal direttore generale dell'Azienda USL 5 o suo delegato e da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci al proprio interno¹³.

3. La giunta esecutiva in particolare:

A. adotta programmi esecutivi, progetti e atti di indirizzo della gestione;

B. adotta i regolamenti di gestione e organizzazione della SdS che non siano di espressa competenza della assemblea dei soci ed in particolare:

1. il regolamento di disciplina degli acquisti;

2. regolamento sull'accesso agli atti;

C. propone la nomina del direttore della Società della Salute;

D. propone all'assemblea le modifiche statutarie;

E. cura, affidandola al direttore, la pubblicità degli atti.

Art. 12

Funzionamento della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è presieduta dal presidente della SdS Zona Pisana. La sua attività è collegiale.

2. La giunta esecutiva è convocata dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario ovvero su richiesta di uno dei suoi membri, del direttore o del collegio sindacale.

3. Le sedute della giunta esecutiva sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni espresse in forma palese.

¹²Modificato con delib. AS n. 19_2011:

all'Art. 10 comma 7 ultimo inciso si sostituisce la parola "giunta" con la parola "assemblea".

¹³Art. 11 comma 2, si aggiunge "al proprio interno".

4. I componenti della giunta che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, ma non nel numero dei votanti.
5. Le sedute della giunta esecutiva non sono pubbliche.
6. Il direttore della SdS partecipa alle sedute della giunta esecutiva con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
7. Le deliberazioni della giunta sono immediatamente esecutive, vengono pubblicate sull'albo della SdS per 15 giorni consecutivi.

Art. 13

Presidente della Società della Salute

1. Il presidente della Società della Salute ha la rappresentanza generale del Consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno;
 - b. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dalla Convenzione e dai regolamenti o da deliberazioni dell'assemblea dei soci o della giunta;
 - c. vigila sull'osservanza da parte della giunta degli indirizzi dell'assemblea dei soci per la realizzazione dei programmi e il perseguimento degli scopi di gestione del consorzio;
 - d. nomina, su proposta della giunta, il direttore della Società della Salute;
 - e. promuove la consultazione sugli atti d'indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi di partecipazione della Società della Salute.
2. Il presidente assicura il collegamento tra l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l'attività d'indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della Società della Salute.
3. Il presidente della SdS Zona Pisana è individuato nella persona del sindaco, o dell'assessore appositamente delegato, di uno dei Comuni consorziati, con funzioni anche di presidente dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito da un componente della giunta¹⁴ da lui individuato.

Art. 14

Direttore della Società della Salute

1. Il direttore della SdS Zona Pisana predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa dei servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali, esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute.

In particolare:

- a) vigila sulla gestione e sul funzionamento dei servizi;
- b) predispone il piano integrato di salute secondo i principi di concertazione previsti dal vigente piano regionale sociale e sanitario integrato;
- c) predispone lo schema della relazione annuale sullo stato di salute;
- d) predispone i bilanci di previsione pluriennali e annuali;
- e) predispone il programma di attività e il bilancio di esercizio della SdS Zona Pisana;
- f) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative dell'Azienda USL 5 il *budget* di competenza;

¹⁴Modificato con delib. AS n. 19_2011:

all'Art. 13 comma 4 si sostituiscono le parole "dell'assemblea dei soci" con "della giunta".

- g) predispone gli atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
- h) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della Società della Salute;
- i) dirige le strutture individuate nel regolamento di organizzazione interna di cui al successivo art. 25 sovrintendendo all'andamento generale;
- j) dirige il personale;
- k) adotta, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione, le eventuali misure disciplinari;
- l) esercita le funzioni di responsabile di zona di cui all'art. 64, comma 9 della L.R. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.¹⁵

2. Il direttore della SdS Zona Pisana è nominato tra i dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 40/2005 art. 71 *novies*, comma 2, dal presidente della Società della Salute, su proposta della giunta esecutiva, previa intesa con il presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata quinquennale.

3. L'incarico di direttore è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il presidente della Società della Salute, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, in base ad uno schema tipo approvato dalla giunta regionale. E' previsto un trattamento economico determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

4. Il direttore è soggetto a verifica annuale dell'attività svolta .

5. In caso di assenza temporanea il direttore può delegare un altro dirigente.

6. Il direttore rappresenta la Società della Salute ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente Statuto, oltre a rappresentare il consorzio in tutte le sedi tecniche ed operative e negli altri casi in cui sia espressamente delegato dal presidente.

7. Il direttore della SDS è il responsabile del trattamento dei dati personali trattati dal consorzio su delega dei rispettivi titolari con le modalità previste dalla Convenzione.

Art. 15

Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria delle attività della SdS Zona Pisana.

2. Il collegio sindacale è composto da tre membri. Due sono designati dalla giunta e scelti tra persone che non rivestano il medesimo ruolo negli enti locali consorziati¹⁶. Un componente del collegio sindacale è designato dall'Azienda USL 5. Non possono essere nominati soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società di capitali. La sopravvenienza di tali condizioni è causa di automatica decadenza.

3. L'attività dei revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del consorzio che definisce anche le cause d'incompatibilità, al fine di garantire la posizione d'imparzialità e d'indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e decadenza, indennità. Si applicano,

¹⁵Modificato con delib. AS n. 19_2011: all'Art. 14 comma 1 lett. l, si aggiunge “ e successive modifiche e d integrazioni”.

¹⁶ All'Art. 15 comma 2, primo inciso si sostituiscono le parole “Il collegio sindacale è composto da tre membri. Due sono designati dalla giunta e scelti tra persone che non rivestano il medesimo ruolo nei consigli degli enti locali consorziati” con le parole “Il collegio sindacale è composto da tre membri. Due sono designati dalla giunta e scelti tra persone che non rivestano il medesimo ruolo negli enti locali consorziati”.

in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società di capitali.

4. I componenti del collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il collegio sindacale provvede, nella prima seduta, all'elezione del presidente.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni ciascun componente del collegio ha diritto di accedere agli atti e ai documenti della SdS Zona Pisana e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.

6. L'attività del collegio sindacale, le valutazioni espresse su singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del presidente del collegio. Copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa al presidente ed al direttore della Società della Salute.

7. L'indennità annua lorda corrisposta ai componenti del collegio è fissata dall'assemblea dei soci in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della Società della Salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

TITOLO III. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 16

Organismi di partecipazione

La SdS Zona Pisana promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori allo sviluppo delle politiche per la salute promosse dal consorzio, assieme all'Azienda USL 5 e alla Regione, anche attraverso l'attività di comunicazione dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza, nei cittadini, dell'incidenza degli stili di vita corretta e della salubrità dell'ambiente sulla salute. A tal fine organizza annualmente due *agorà della salute* e assicura la partecipazione delle organizzazioni della società civile provvedendo ad istituire:

- un comitato di partecipazione
- una consulta del terzo settore

Art. 17

Comitato di partecipazione

1. Il Comitato di partecipazione di cui all'articolo 71 *undecies* della L.R. 40/2005 è istituito con deliberazione dell'assemblea dei soci. Le modalità di elezione del comitato e il suo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

2. Il comitato di partecipazione ha i seguenti compiti:

- a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;
- b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di relazione annuale della Società della Salute entro trenta giorni dal loro ricevimento;
- c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
- d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.

3. Il comitato elegge al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni e altre eventuali funzioni previste dal regolamento organizzativo.

Art. 18

Consulta del terzo settore

1. La consulta del terzo settore riunisce le organizzazioni del volontariato, le organizzazioni di promozione sociale, le cooperative ed enti religiosi e gli altri organismi del privato-sociale che sono presenti in maniera rilevante nella Zona Pisana e operano nel campo del sociale o della sanità.

2. La consulta del terzo settore, nominata dall'assemblea dei soci, è composta dai soggetti accreditati ai Tavoli di settore attraverso la sottoscrizione della carta della cittadinanza, mediante i quali la Società della Salute organizza la partecipazione strutturata ai propri processi di programmazione e di verifica dei risultati. In particolare, la Società della Salute promuove, con lo strumento della consulta articolata in Tavoli, il contributo del terzo settore alla programmazione nel corso della definizione degli obiettivi di salute all'interno del Piano Integrato di Salute.

3. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno un presidente e funziona secondo un regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 19

Tutela e comunicazione

1. La Società della Salute approva, con deliberazione di assemblea ¹⁷ la carta dei servizi ed il codice etico nel rispetto e in attuazione della carta per la cittadinanza.

2. La Società della Salute aderisce al sistema informativo della Regione Toscana, inserisce i dati epidemiologici in rete e li mette a disposizione dei cittadini. Attraverso un piano di comunicazione annuale ne cura la diffusione e favorisce l'utilizzo dei medesimi.

Art. 20

Relazioni sindacali

1. I rapporti con organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono coerenti con quanto previsto dalle norme vigenti, ivi compresi i CCNLL e i contratti integrativi ed aziendali, con particolare riferimento alle materie sottoposte ai diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione anche nel caso di eventuali assegnazioni funzionali.

2. Sono consultati i sindacati in fase di elaborazione del Piano Integrato di Salute e in fase di predisposizione della dotazione organica della SdS Zona Pisana.

Art. 21

Concertazione

La SdS Zona Pisana individua le opportune forme della concertazione con le rappresentanze dei medici di base e delle altre professionalità interessate, con il forum del terzo settore, con enti ed istituzioni pubbliche che operano sul territorio, con le organizzazioni delle categorie produttive.

¹⁷ Modificato con delib. AS n. 19_2011
all'Art. 19 comma 1 si sostituisce la parola "giunta" con la parola "assemblea".

TITOLO IV. STRUTTURA DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 22

Processo di Programmazione

1. Sono espressione del processo di pianificazione, programmazione e *budget* i seguenti documenti:

- il Piano Integrato di Salute,
- il Piano di gestione annuale e triennale;
- il Bilancio annuale e triennale;
- il *Budget*

2. Ai fini della programmazione strategica il consorzio si avvale, fra gli altri strumenti, di periodiche valutazioni sull'impatto delle politiche di promozione della salute, della misurazione della *performance* del sistema sanitario e sociale integrato.

3. Il consorzio si avvarrà inoltre dell'osservatorio provinciale per le politiche sociali, previa apposita convenzione con l'amministrazione provinciale, in cui possa essere individuato e codificato anche un'ulteriore specifico apporto conoscitivo e programmatico che la provincia può svolgere in modo sussidiario verso i Comuni nelle materie di propria competenza quali il diritto allo studio, l'ambiente, l'urbanistica ed ogni altro ambito ritenuto utile al governo dei determinanti di salute.

4. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali che operano sui determinanti di salute e hanno riflessi sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni pubbliche interessate; b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

Art. 23

Controllo di Gestione

Al fine di supportare l'attività gestionale e programmatica e al fine anche di favorire il conseguimento degli obiettivi e consentire l'impiego efficiente ed efficace delle risorse finanziarie, umane e materiali, la SdS Zona Pisana adotta, ai sensi del D.lgs. n. 286/99 un sistema di controllo di gestione¹⁸.

Art. 24

Piano Integrato di Salute

1. Il documento di programmazione strategica del consorzio è costituito dal Piano Integrato di Salute (PIS), che costituisce lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona distretto. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale.¹⁹ Attraverso il PIS si esercitano le funzioni di governo, indirizzo e programmazione. Il PIS prevede gli obiettivi di salute e di benessere, determina gli standard qualitativi e attiva gli strumenti per valutarne il raggiungimento attraverso i Programmi Attuativi riferiti ai diversi

¹⁸ Modificato con delib. AS n. 19_2011: all'Art. 23, si eliminano le parole "e della relativa contabilità analitica da affiancarsi alla contabilità economica"

¹⁹ all'Art. 24 comma 1 sostituire le parola "di durata triennale" con le parole "Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale".

obiettivi di gestione. Il suo contenuto esprime, dal punto di vista contabile-gestionale, il Piano di gestione annuale e triennale nonché il bilancio o budget preventivo annuale e triennale.

2. Il PIS, sviluppato secondo i contenuti previsti dalla normativa vigente e secondo gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato²⁰ regionale, comprende programmi e progetti operativi annuali. I programmi individuano gli obiettivi e le risorse complessivamente disponibili per la loro realizzazione secondo gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi a livello regionale e specifici di zona e tenendo conto anche della normativa contrattuale vigente; i progetti operativi individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli obiettivi previsti dai programmi di riferimento.

TITOLO V. ASSETTI ORGANIZZATIVI E PERSONALE

Art. 25

Assetti Organizzativi

1. La giunta, su proposta del direttore, approva specifico regolamento di organizzazione interna²¹.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina:
 - a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative, di quelle di supporto tecnico alle funzioni di programmazione e gestione operativa, e delle strutture di supporto amministrativo;
 - b) la composizione dell'ufficio di direzione zonale e del comitato di coordinamento di cui all'articolo 64, commi 6 e 5 della L.R. 40/2005;
 - c) le modalità di integrazione fra le strutture della azienda USL5 e quelle del Consorzio.
3. La costituzione delle strutture organizzative deve evitare duplicazioni tra la SdS Zona Pisana e gli enti consorziati.
4. Nel caso in cui la SdS Zona Pisana svolga le sole funzioni di cui all'articolo 71 *bis*, comma 3, lettere a) e b) della LR 40/20, sono costituite esclusivamente le strutture operative necessarie alle funzioni amministrative, di supporto agli organi e per lo svolgimento dei compiti di programmazione.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 *bis*, comma 3, della L.R. 40/2005, la Società della Salute si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate nella Convenzione istitutiva.
6. Possono essere costituite strutture operative interorganizzative tra i soggetti consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 50 comma 6 della LR 40/2005 l'Azienda Usl 5 di Pisa adotta le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali d'intesa con la Società della Salute Zona Pisana.²²

Art. 26

Personale

1. Il personale della Società della Salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati e relativo espletamento delle procedure di mobilità.

²⁰ Modificato con delib. AS n. 19_2011: all'Art. 24 comma 2 aggiungere la parola "integrato".

²¹ All'Art. 25 comma 1 sostituire la parola "regolamenti" con la parola "regolamento".

²² All'Art. 25 si aggiunge il seguente comma 7.

"Ai sensi dell'articolo 50 comma 6 della LR 40/2005 l'Azienda Usl 5 di Pisa adotta le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali d'intesa con la Società della Salute Zona Pisana".

2. Al personale dipendente, sia esso assegnato in fase di prima applicazione dagli enti consorziati, che eventualmente assunto direttamente ovvero trasferito si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 40/2005.

TITOLO VI. PATRIMONIO, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 27

Patrimonio

1. La Società della Salute della Zona Pisana è dotata di un proprio patrimonio.

Il patrimonio consortile è costituito:

1. dal capitale di dotazione;
2. da immobilizzazioni materiali ed immateriali acquistate o conferite, nonchè da quelle oggetto di donazione;
3. da attività finanziarie immobilizzate;
4. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni immobili e gli altri beni dei Comuni e dell'Azienda Usl 5 di Pisa²³ che sono funzionali allo svolgimento delle attività della Società della Salute sono concessi alla stessa con le modalità previste dall'Atto costitutivo²⁴.

Art. 28

Capitale di dotazione

Il Capitale di dotazione è costituito dal valore netto dei conferimenti effettuati dagli enti consorziati al patrimonio della SdS Zona Pisana all'atto della sua costituzione o successivamente. I conferimenti possono essere costituiti da beni mobili o immobili o da fondi liquidi.

Art. 29

Ordinamento contabile e libri obbligatori

1. L'ordinamento contabile della SdS Zona Pisana è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e da un apposito regolamento interno di contabilità e finanza.

2. La Società della Salute cura la tenuta dei seguenti libri obbligatori:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle adunanze e deliberazioni della giunta e dell'assemblea²⁵;
- libro dei provvedimenti del direttore della Società della Salute;

²³ Modificato con delib. AS n. 19_2011

all'Art. 27 comma 2 si sostituiscono le parole "aziende sanitarie" con le parole "Azienda Usl 5 di Pisa".

²⁴ All'Art. 27 comma 2 si sostituiscono le parole "Convenzione" con "Atto costitutivo".

²⁵ All'Art. 29 comma 1 si aggiunge la parola "e dell'assemblea".

- libro dei provvedimenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del nucleo di valutazione.

Art. 30

Finanziamenti

1. La Società della Salute è finanziata:

- a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell'articolo 71 *bis*, comma 3, lettera c) della L.R. 40/2005 ;
- b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi dell'articolo 71 *bis*, comma 3, lettera a) della L.R. 40/2005
- c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella Convenzione;
- d) da risorse destinate all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai Comuni consorziati ai sensi dell'articolo 71 *bis*, comma 3, lettera d) della L.R. 40/2005 e definiti nei contratti di servizio degli enti consorziati;
- e) da eventuali contributi della Regione per funzioni associate che verranno specificatamente regolati nei contratti di servizio degli enti associati;
- f) da finanziamenti della Provincia per attività specifiche;
- g) da finanziamenti dell'Unione europea;
- h) da accensione di prestiti;
- i) da altre erogazioni disposte, a qualsiasi titolo, a favore della Società della Salute;
- l) da quote di partecipazione degli utenti;
- m) da contributi provenienti da fondazioni bancarie su progetti specifici;
- n) da rendite patrimoniali;
- o) dagli eventuali contributi, vincolati e non, erogati da U.E., organismi internazionali, Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e non territoriali, soggetti privati;
- p) da entrate derivanti da prestazioni o partecipazioni a prestazioni rese verso terzi.

2. Costituiscono finanziamenti straordinari i proventi delle attività straordinarie, i proventi di prestiti, anche obbligazionari, le entrate derivanti da strumenti di finanza etica, nonché le erogazioni per fini di liberalità e eventuali assegnazioni straordinarie da parte della Regione e dei Comuni, per la parti di rispettiva competenza.

3. La SdS Zona Pisana può ricorrere ad anticipazioni di cassa e a prefinanziamenti su eventuali mutui concessi.

4. La SdS Zona Pisana potrà destinare le opportune risorse finanziarie per integrare, mediante appositi fondi ricavati dalle assegnazioni ordinarie ovvero di provenienza regionale, le quote capitarie che non risultassero sufficienti a fornire risposte appropriate ai bisogni emergenti dai territori delle altre Zone appartenenti alla Azienda USL 5 e nei rapporti convenzionali con l'Azienda ospedaliera universitaria pisana.

Art. 31

Attività contrattuale

L'attività contrattuale e le spese in economia sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 32

Nucleo di valutazione

Per lo svolgimento dei compiti di controllo strategico e di valutazione dei dirigenti il direttore della SdS Zona Pisana si avvarrà delle strutture previste all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286/1999.

TITOLO VII. NORME FINALI

Art. 33

Recesso

1. E' consentito il recesso dei comuni consorziati con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'ingresso nel Consorzio.
3. Il recesso deve essere notificato al presidente dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera di accettazione dell'assemblea.